(N. 193-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GRAMEGNA, GAVINA e PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1955

Parziale modifica dell'ordinamento degli uscieri giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — Da qualche tempo la classe degli uscieri giudiziari invoca alcune modifiche al proprio ordinamento e di tali aspirazioni hanno ritenuto di rendersi interpreti i senatori Gramegna, Gavina e Picchiotti col disegno di legge n. 193 comunicato alla Presidenza del Senato il 20 novembre 1953.

Come i proponenti affermano, le richieste degli uscieri giudiziari si compendiano nei seguenti punti:

1° istituzione del grado di primo commesso per il servizio presso la Corte di cassazione e le più importanti Corti di appello;

2° regolamentazione precisa del diritto ad essi oggi riconosciuto in forma vaga dall'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, per l'apprestamento delle toghe;

3° modifica degli organici in relazione anche alla istituzione del grado di primo commesso;

4° riserva, a concorso interno a gruppo *C*, di alcuni posti a favore di quel personale che abbia il titolo di studio ed abbia di fatto adempiuto a funzioni di carattere impiegatizio.

Il disegno di legge apporta un aggravio finanziario notevole derivante dall'aumento dell'organico.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Invero con l'articolo 6 del disegno di legge si propone, modificando l'articolo 238 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, di aumentare da 785 a 1.300 il numero complessivo degli uscieri giudiziari; l'organico verrebbe aumentato di 515 posti, il che importerebbe una rilevante maggiore spesa, per la quale manca l'indicazione della copertura finanziaria; onde il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, dalla quale esattamente si osserva che non può ritenersi che gli attuali stanziamenti relativi a stipendi di personale possano, sia pure nella loro elasticità, far fronte alla nuova spesa.

I proponenti non specificano il motivo per cui chiedono l'aumento dell'organico.

Come è noto gli uscieri giudiziari prestano servizio presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali civili e penali, gli Uffici del pubblico ministero e le Preture indicate nella tabella allegata al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, modificata dal regio decreto 20 marzo 1924, n. 476 (articolo 157 dell'ordinamento citato).

Se qualche disservizio è stato segnalato, ciò non è dipeso dalla deficienza di personale, ma dal ritardo nello espletamento del concorso per 190 posti di uscieri giudiziari i cui decreti di nomina sono ormai presso la Corte dei conti per la registrazione; pertanto le vacanze esistenti possono essere coperte.

Pur non aderendo all'aumento dell'organico, così come proposto con l'articolo 6 del disegno di legge, può invece accogliersi la proposta di istituzione di alcuni posti di primi commessi, sia per dare un maggiore sviluppo alla carriera, in conformità all'aspirazione della classe, sia per il prestigio degli uffici presso i quali i primi commessi dovrebbero prestare servizio.

Va però rilevato che, dovendo il primo commesso essere destinato alla Corte di cassazione e presso le Corti di appello ed i Tribunali di Roma, Milano, Genova, Torino, Palermo e Napoli (articolo 4 del disegno di legge) il numero dei posti di primi commessi deve essere di 27 e non già di 14, come è detto nell'articolo 6.

Prendendo in esame altro punto della proposta va ricordato che l'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924 riconosce agli uscieri giudiziari un diritto a compenso, nella misura determinata dalle consuetudini locali, per l'apprestamento delle toghe.

I proponenti rilevano che inconvenienti diversi si verificano nell'applicazione di detta norma, come quello della modalità della riscossione, dovendo, ad ogni toga apprestata, l'usciere tendere la mano per percepire ciò che l'avvocato ritiene di versargli.

Il sistema indubbiamente intacca la dignità dell'ambiente giudiziario, inconveniente che dovrebbe eliminarsi abrogando l'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e migliorando sotto altra forma il trattamento economico degli uscieri.

Non può però accogliersi il proposto articolo 3, col quale si vorrebbe istituire un diritto di toga, da corrispondersi dalle parti private, per ogni giudizio civile e penale, rimettendo al Ministro della giustizia la misura di tale diritto, secondo il grado di giurisdizione, nonchè il sistema di riscossione.

Invero, riconoscendo tale diritto agli uscieri giudiziari, si farebbero rivivere i cosiddetti diritti causali, recentemente aboliti dal Parlamento.

Si ritiene invece che possono approvarsi gli articoli 2 e 5 del disegno di legge: con l'articolo 2 si propone una aggiunta al primo comma dell'articolo 157 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, allo scopo di riconoscere un trattamento particolare agli orfani degli uscieri giudiziari.

L'articolo 5 stabilisce che le promozioni al grado di primo commesso sono conferite per anzianità, congiunta al merito, agli uscieri capi che abbiano raggiunto il 16° anno di grado o siano combattenti o decorati entrati in carriera in virtù degli articoli 19 e 20 del regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283.

Si ritiene infine di non potere approvare l'articolo 7 del disegno di legge, ove è stabilito che il Ministero della giustizia è autorizzato, per la copertura di un terzo dei posti, che si renderanno vacanti nel grado iniziale del gruppo *C* del personale del Ministero negli anni 1952 e 1953, a bandire concorso riservato al personale centrale e provinciale di ruolo ed avventizio, dipendente dal Ministero, che sia provvisto del richiesto titolo di studio ed abbia di fatto avuto mansioni impiegatizie nell'ultimo biennio.

Pur rilevando che ormai sarà stato provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti negli anni 1952-53, si osserva che l'articolo, così come è formulato, può apparire destinato a favorire quei pochi uscieri giudiziari, che abbiano di fatto adempiuto a mansioni impiegatizie nell'ultimo biennio, il che non tranquillizza trattandosi di una disposizione a carattere personale.

D'altra parte, mentre il disegno di legge si occupa degli uscieri giudiziari, l'articolo 7 prende invece in esame un rapporto che riguarda il personale centrale e provinciale del ruolo dipendente dal Ministero della giustizia e non tiene conto che quando si ha il prescritto titolo di studio si può concorrere per posti di gruppo *C*, senza alcun limite di età, perchè già si è dipendente dalla pubblica amministrazione, anche con la qualifica di usciere giudiziario. Onde la Commissione è di avviso di non approvare il citato articolo 7.

In tali sensi si sottopone all'approvazione del Senato il disegno di legge di cui sopra.

ROMANO Antonio, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE TESTO DEI PROPONENTI.	DISEGNO DI LEGGE TESTO DELLA COMMISSIONE.
Art. 1.	Art. 1.
L'articolo 158 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è modificato come segue: « Gli uscieri formano un ruolo unico diviso in primi commessi, uscieri capi ed uscieri. I relativi stipendi sono stabiliti con le norme di attuazione della presente legge ».	*Identico.*
Art. 2.	Art. 2.
Al primo comma dell'articolo 167 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è aggiunto il seguente numero: « 10° gli orfani degli uscieri giudiziari ».	*Identico.*
Art. 3.	
L'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito con il seguente: « Nulla spetta agli uscieri giudiziari per servizi resi agli avvocati o alle parti private durante l'orario di ufficio. « A favore degli uscieri giudiziari è istituito un diritto di toga da corrispondersi dalle parti private per ogni giudizio civile e penale. La misura di tale diritto secondo i vari gradi di giurisdizione, il sistema della riscossione, la gestione dei proventi e la loro ripartizione agli aventi diritto, saranno regolati con decreto ministeriale ».	*Soppresso.*

Art. 4.

L'articolo 185 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è modificato come segue:

« Il primo commesso è destinato alla Corte di cassazione e presso le Corti di appello ed i tribunali di Roma, Milano, Genova, Torino, Palermo e Napoli. L'usciere capo è destinato agli Uffici giudiziari in genere secondo le disponibilità del ruolo organico ».

Art. 3.

Identico.

Art. 5.

All'articolo 186 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è aggiunto il seguente comma:

« Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite per anzianità, congiunta al merito, agli uscieri capi che abbiano raggiunto il 16° anno di grado o siano combattenti o decorati entrati in carriera in virtù degli articoli 19 e 20 del regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283 ».

Art. 4.

Identico.

Art. 6.

L'articolo 238 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito con il seguente:

« Il numero complessivo degli uscieri giudiziari è di 1.300 ed è costituito da 14 primi commessi, da 150 uscieri giudiziari capi e da 1136 uscieri ».

Art. 5.

L'articolo 238 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito col seguente:

« Il numero complessivo degli uscieri giudiziari è di 812 ed è costituito da 27 primi commessi, da 33 uscieri giudiziari capi e da 752 uscieri giudiziari ».

Art. 7.

Il Ministro della giustizia è autorizzato per la copertura di un terzo dei posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del gruppo *C* del personale del Ministero negli anni 1952 e 1953 a bandire concorsi riservati al personale centrale e provinciale di ruolo ed avventizio, dipendente dal Ministero, che sia provvisto del richiesto titolo di studio ed abbia di fatto adempiuto a mansioni impiegatizie nell'ultimo biennio.

Soppresso.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento delle sue disposizioni con le altre vigenti in materia.

Art. 6.

Identico.